



Regione Umbria



CITTÀ DI
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS



COMUNE
DI BASTIA UMBRA



COMUNE
DI BETTONA



COMUNE
DI CANNARA



COMUNE
DI VALFABBRICA

ZONA SOCIALE N. 3

AVVISO PUBBLICO 2026 per l'accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli

(ai sensi dell'articolo 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante
"Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali")

Il Comune di Assisi, in qualità di Comune capofila della Zona n. 3 e in virtù:

- dell'art. 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)." che prevede sostegni alle famiglie numerose;
- del regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 recante "Norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", (pubblicato in BUR 13 novembre ed entrato in vigore il 14/11/2020);
- della DGR n. 576 del 10/06/2026, con la quale, ai sensi dell'art. 3 del citato r.r. è stato approvato il riparto delle risorse per l'anno 2026 a favore delle Zone Sociali, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e sono state dettate disposizioni attuative dell'intervento;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli.

Articolo 1 - Finalità ed obiettivi

- 1) Il presente avviso si inserisce nell'ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*) e del regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 (*Norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*) ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno quattro figli.

Articolo 2 - Oggetto dell'intervento, dotazione finanziaria e ammontare del contributo

- 1) L'intervento, consiste nell'erogazione di un contributo economico per l'anno 2026 alle persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo.
- 2) Il contributo di cui al precedente comma è pari ad € 150,00 per ogni figlio minore del nucleo familiare in questione ed è concesso a seguito di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 e dell'utile collocamento nella graduatoria approvata nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all'art. 5 del presente avviso.
- 3) La Zona sociale n. 3 destina, per il presente avviso, una **dotazione finanziaria complessiva di € 13.180,32** cui potranno essere assegnate ulteriori somme provenienti sempre dalla Regione Umbria finalizzate a detto progetto, da intendersi integrative della dotazione finanziaria anzidetta.

Articolo 3 - Destinatari del contributo

- 1) Sono destinatari del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N. 3;
 - b) essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni;
 - c) essere:
 - c1. cittadini italiani;

- c2. cittadini comunitari;
 - c3. cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia esclusi i titolari di visto di breve durata;
 - d) avere all'interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;
 - e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore ad € 36.000,00.
- 2) I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 del presente avviso.
 - 3) Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare nell'arco di validità del presente avviso o in caso di sua eventuale riapertura. Nel caso di presentazione di più domande, nell'arco di validità del presente avviso, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.
 - 4) La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
 - 5) L'amministrazione comunale ricevente la domanda procederà alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

- 1) La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, con una delle seguenti modalità:
 - a. a mano presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;
 - b. a mezzo raccomandata a/r al proprio Comune di residenza ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG);
 - Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour, 19 – 06083 Bastia Umbra (PG);
 - Comune di Bettona, Piazza Cavour, 14 – 06084 Bettona (PG);
 - Comune di Cannara, Piazza Valter Baldaccini, 1 – 06033 Cannara (PG);
 - Comune di Valfabbrica, Via Mameli, 14 – 06029 Valfabbrica (PG);
 - c. tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al proprio Comune di residenza a uno dei seguenti indirizzi:
 - comune.assisi@postacert.umbria.it
 - comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it
 - segreteria@pec.comune.bettona.pg.it
 - comune.cannara@postacert.umbria.it
 - comune.valfabbrica@postacert.umbria.it
- 2) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo pretorio del Comune di Assisi, capofila per la Zona Sociale n. 3 e fino al **24.07.2026**.
 Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
 - a. la data di ricezione dell'ufficio del proprio del Comune di residenza (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - b. la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
 - c. la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
 L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 3) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, parte integrante e sostanziale del medesimo, denominata "*Domanda di ammissione - "Sostegno economico alle famiglie numerose"*". L'allegato deve essere compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel modello e debitamente sottoscritto, accompagnato da un documento di identità del sottoscrittore.
- 4) La domanda deve contenere, in particolare:

- a. dati anagrafici della persona richiedente, i recapiti per le comunicazioni (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail), composizione del nucleo familiare;
 - b. dichiarazione di essere cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - c. certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ai sensi della normativa vigente.
- 5) Le dichiarazioni della domanda di ammissione di cui ai precedenti commi, vanno rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i.. La domanda di cui al presente articolo, va compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Articolo 5 – Ammissibilità, valutazione delle domande, formazione e approvazione delle graduatorie

- 1) Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 4 c. 2, il personale degli Uffici Servizi Sociali di ogni Comune della Zona sociale 3, raccoglie le domande pervenute e le trasmette all'Ufficio di Piano.
- 2) La commissione intercomunale (nominata dal Comune di Assisi, Capofila di Zona Sociale 3, e formata da almeno un rappresentante dell'Ufficio Servizi Sociali di ogni comune afferente alla ZS3) provvede all'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e 4 del presente Avviso e ciascuna domanda potrà risultare:
 - a. ammessa a successiva valutazione;
 - b. non ammessa con motivazione.
- 3) Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).
- 4) Qualora la domanda risulti non ammessa, ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 5) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione, effettuata tramite compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato denominato *'scheda di valutazione'*, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, finalizzata alla attribuzione di un punteggio per un massimo di 100 punti, sulla base dei criteri riportati nella griglia del citato allegato, attinenti a:
 - a. situazione economica familiare risultante dall'ISEE in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, entro il limite massimo di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), con attribuzione di un punteggio massimo pari a 35;
 - b. presenza di figli che presentano la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 35;
 - c. condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare riconducibili ai seguenti casi con attribuzione di un punteggio massimo pari a 25:
 1. nuclei monoparentali;
 2. presenza, nel nucleo familiare, di altri componenti, rispetto ai figli in possesso di certificazione di cui alla l. 104/1992,
 - d. anni di residenza in Umbria, superiore al limite di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), con attribuzione di un punteggio massimo pari a 5.
- 6) All'esito della valutazione di cui al comma precedente viene formulata la graduatoria in termini di maggior punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio prevale il possesso di ISEE di minore importo. In caso di ulteriore parità, prevale il nucleo familiare con maggior numero di figli nel proprio nucleo familiare.
- 7) La fase istruttoria per l'ammissibilità e la successiva valutazione dovrà concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 c. 2 del presente avviso, con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione. Seguirà la erogazione di contributi concessi nei limiti di quanto specificato all'art. 2, comma 2. Il provvedimento verrà comunicato alla persona destinataria del contributo tramite apposita notifica scritta.

Articolo 7 - Erogazione del contributo modalità

- 1) L' erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione fino a concorrenza delle risorse economiche di cui all'art 2, comma 3, entro massimo 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5, commi 6 e 7.

Art. 8 - Controlli, verifiche e revoca del contributo

- 1) Il Comune di Assisi, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n. 3, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- 2) Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali.

Art. 9 – Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è la Dott.ssa Katia Sposini.
- 2) Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Sposini, Responsabile della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 3, presso il Comune di Assisi – Sede di Santa Maria degli Angeli.
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante esame ed estrazione di copia con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente nel Comune di Assisi.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di cui al presente avviso dal Comune di Assisi, in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Articolo 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva.

Articolo 12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati all'avviso

- a) 'scheda di valutazione
- b) 'Domanda di ammissione – "contributo a famiglie numerose con almeno quattro figli"